



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

**DELIBERAZIONE N. 10 DEL 17.02.2012**

**Oggetto: Applicazione del comma 12 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) alle modifiche od aggiornamenti del P.A.I. ai sensi dell'articolo 37 delle relative N.A.**

L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di Febbraio, nella sede del Consiglio Regionale, a seguito di convocazione del 13.02.2012, prot. n. 1171, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Angela Nonnis	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente	X	
Alessandra Zedda	Assessore Regionale dell'Industria	Componente	X	
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 17.02.2012

### IL PRESIDENTE

**CONSTATATA** la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

### IL COMITATO ISTITUZIONALE

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n.67 con il quale è stato approvato il suddetto Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., così come aggiornate con Decreto del Presidente della Regione n.35 del 21.03.2008, con particolare riferimento all'articolo 4 "Effetti del PAI" e all'articolo 37 "Varianti ed aggiornamenti del PAI";

**VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza, con particolare riferimento all'articolo 31 "Procedure transitorie";

**CONSIDERATA** la natura dinamica del P.A.I. che rappresenta un piano-processo per effetto degli approfondimenti scientifici e/o delle avvenute trasformazioni, per cause naturali od antropiche, dell'assetto idrogeologico;

**CONSIDERATO** che il P.A.I., per effetto di quanto previsto dall'art. 37 delle N.A. del PAI, è soggetto a varianti ed aggiornamenti in ottemperanza all'art.31 della L.R. 19/2006 per i quali, nelle more della relativa approvazione e ai fini della salvaguardia dei territori da eventuali dissesti, in analogia con quanto disposto all' art.4, commi 2, 3 e 4 delle stesse N.A., entrano in vigore le misure di salvaguardia;

**CONSIDERATI** i decreti del Presidente della Regione di approvazione, ai sensi dell'art.31 della



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 17.02.2012

L.R. 19/2006, delle varianti ed aggiornamenti al P.A.I. emessi dalla suddetta data di approvazione del P.A.I. del 10.07.2006, concordemente all'art.37 delle N.A. del P.A.I.

**VISTA** la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26 .04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del PAI;

**CONSIDERATA** la nota del Comune di Fluminimaggiore Prot. 313 del 03.02.2012 con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.4 comma 12 delle N.A. del P.A.I. nelle aree interessate da pericolosità idrogeologica oggetto di procedura di variante ed aggiornamenti al P.A.I., ai sensi dell'art.37 delle relative N.A.;

**CONSIDERATO** il disposto dell'art.4 comma 12 delle N.A. del PAI secondo il quale *“Sono fatti salvi gli interventi già muniti di concessione edilizia e quelli per i quali sia stata presentata la denuncia di inizio attività di cui all'art. 6 comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in Legge 4 Dicembre 1993 n. 493, a condizione che vengano completati nel termine di tre anni dalla data di inizio.*

*I comuni interessati per territorio verificano che gli interventi in corso o da avviare non compromettano o rendano più onerosa la realizzazione delle opere di mitigazione previste dal PAI.*

*Per gli interventi che compromettono o rendono più onerosa la realizzazione delle opere di mitigazione i comuni sono tenuti a richiedere le modifiche progettuali necessarie per superare le incongruenze rilevate, disponendo contestualmente la sospensione dei lavori, ovvero a richiedere la predisposizione a cura del soggetto attuatore di apposito studio di compatibilità idraulica e/o geologico - geotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione da cui risultino le modifiche progettuali possibili o le ulteriori opere di mitigazione necessarie.”*

**VISTA** la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10.03.2010 avente ad oggetto “Approvazione Circolare 1/2010” recante *“Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)”* di cui, relativamente al citato comma 12 dell'art.4 delle N.A. del PAI si riporta il seguente stralcio *“tale comma , previsto a suo tempo a tutela dei diritti già acquisiti da parte dei soggetti attuatori, a seguito di regolare emissione di provvedimento abilitativo, sono fatti salvi gli interventi già provvisti alla data del 10-07-2006 ( DPGR n. 67 di approvazione del PAI) di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività ai sensi della normativa nazionale o regionale con l'unica prescrizione che le stesse opere siano ultimate entro tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori, non trova attualmente più applicazione essendo decorso un periodo superiore a quello previsto per il completamento delle*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 10

DEL 17.02.2012

*opere assentite alla data dell'entrata in vigore del PAI."*

**RITENUTO** che quanto indicato nella predetta circolare, in merito al comma 12, con particolare riferimento allo stralcio sopra riportato non è da intendersi la corretta interpretazione in quanto la circolare, considerando come riferimento temporale la sola data di approvazione del PAI (10.07.2006), non tiene conto altresì degli effetti delle varianti e aggiornamenti del PAI, di cui all'art. 37 delle N.A. del P.A.I.;

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n.8 del 02.02.2011 inerente "Applicazione del comma 11 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) alle modifiche od aggiornamenti del P.A.I. ai sensi dell'articolo 37 delle relative N.A." per le analogie procedurali ed applicative che la contraddistinguono;

**RITENUTO** opportuno, per quanto sopra e in analogia con la predetta Deliberazione n.8 del 02.02.2011, estendere l'applicazione ed i contenuti del comma 11 dell' articolo 4, anche agli interventi che ricadranno in aree del territorio, che a seguito dell'adozione e/o dell'approvazione delle modifiche od aggiornamenti del PAI di cui all'art.37, saranno definite a pericolosità idrogeologica di nuova istituzione o di livello superiore a quella vigente;

### **DELIBERA**

1. Di estendere l'applicazione del comma 12 dell'articolo 4 delle Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I. anche agli interventi che ricadranno in aree del territorio che, a seguito dell'adozione e/o approvazione di modifiche od aggiornamenti del PAI ai sensi all'art.37 delle stesse N.A. del PAI, saranno definite a pericolosità idrogeologica di nuova istituzione o di livello superiore a quella vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**

Maurizio Cittadini

**Per il Presidente del Comitato Istituzionale**

Angela Nonnis